CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le novità sui Bilanci introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 -

7 novembre 2016

Indice:

Le novità dei Bilanci 2016	1
Le micro-imprese	2
Il principio della significatività	2
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma	3
Il criterio del costo ammortizzato	3
Eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico	7
Modalità di ammortamento dell'avviamento	8
Le spese di ricerca e pubblicità nel Conto Economico	8
Il trattamento contabile delle azioni proprie	9
I derivati al *fair value*	9
I rapporti infragruppo	10
Il rendiconto finanziario	11
La nuova Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione	11
L'eliminazione dei Conti d'ordine	11

Le novità sulla redazione dei Bilanci 2016

Il **Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139** – *Attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese* – di seguito per brevità anche il "*Decreto*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, ha introdotto importanti modifiche normative in materia di redazione dei bilanci. Si tratta di un intervento piuttosto corposo che, dopo le rilevanti novità che erano state introdotte nel 2004 con la Riforma Vietti, comporta una significativa revisione delle modalità di redazione dei bilanci a partire da quelli riferiti all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2016.

Le disposizioni del *Decreto*, che come prerogativa ha quella di un maggiore avvicinamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali IAS, assumono efficacia a decorrere dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 e vengono applicate retroattivamente, salvo circoscritte eccezioni, a tutte le voci di bilancio che negli esercizi precedenti non hanno esaurito i propri effetti contabili.

Pertanto, la cosiddetta *FTA* (*first time adoption*) dovrà essere effettuata a valere dall'1.1.2016 e a fini comparativi è previsto il confronto con l'anno precedente.

A seguito del *Decreto* sono stati modificati gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e introdotti nuovi principi e criteri di valutazione. Conseguentemente, l'OIC ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali procedendo attraverso una prima fase di pubblica consultazione delle relative bozze che si è conclusa la scorsa estate. Allo stato attuale, quindi, si è in attesa della pubblicazione ufficiale dei principi contabili aggiornati.

Sotto l'aspetto fiscale, segnaliamo che, nonostante l'articolo 11 del *Decreto* – *Clausola di invarianza fiscale* – preveda che dalle modifiche introdotte **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ad oggi non vi sono stati specifici interventi normativi. Tenuto, tuttavia, conto della portata delle novità, sarebbe auspicabile un tempestivo intervento da parte del legislatore tributario che armonizzi la nuova disciplina civilistica a quella fiscale.

1. La nuova categoria delle "micro-imprese"

Il nuovo articolo 2435-*ter* del Codice civile introduce la categoria delle c.d. "micro-imprese" nella quale rientrano le società disciplinate dall'articolo 2435-*bis* - *Bilancio in forma abbreviata* – del Codice civile che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato **due dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il Decreto introduce la nuova categoria delle micro-imprese, prevedendo bilanci più snelli e oneri meno stringenti

Al ricorrere di tali condizioni, le società potranno beneficiare della facoltà di redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale **in forma semplificata** e saranno **esentate dal redigere il Rendiconto Finanziario, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione**.

Al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le micro-imprese potranno altresì non applicare il nuovo criterio del costo ammortizzato introdotto dal *Decreto*, procedendo a valutare di conseguenza i crediti, i debiti e i titoli sulla base della previgente normativa, ovvero:

- i crediti al presumibile valore di realizzo;
- i debiti al valore nominale;
- i titoli immobilizzati al costo d'acquisto.

Al di là delle semplificazioni concesse, le clausole generali di redazione del bilancio rappresentano sempre il punto di partenza per la redazione dello stesso, con l'unica eccezione prevista dalla deroga al comma 5 dell'articolo 2423 Codice civile, che impone alle micro-imprese il rispetto puntuale delle regole di bilancio anche se queste possono condurre ad una rappresentazione non veritiera e corretta dello stesso.

Altra semplificazione prevista per tali tipologie di imprese è l'inapplicabilità del comma 1 n. 11-*bis* dell'articolo 2426 del Codice civile in merito all'iscrizione in bilancio dei derivati al *fair value*.

2. Il Principio della significatività

Il Decreto introduce il nuovo comma 4 all'articolo 2423 del Codice civile in base al quale "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*".

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Tale previsione normativa recepisce un principio già presente nel nostro ordinamento, enunciato in maniera esplicita ante *Decreto* esclusivamente dagli OIC.

Trattandosi di una facoltà, la nuova disposizione non rappresenta un vero e proprio principio di redazione del bilancio, ragione per cui la stessa non è stata inserita nell'articolo 2423-*bis* – *Principi di redazione del bilancio* – ma nel più generale articolo 2423 - *Redazione del bilancio*.

La nuova norma consente, quindi, al redattore del bilancio di omettere l'indicazione degli accadimenti gestionali considerati **non significativi**, la cui rilevazione non apporterebbe qualitativamente nessuna informazione aggiuntiva a coloro che interpretano i risultati dell'esercizio, senza che ciò pregiudichi la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio stesso.

3. Il Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Pur non rappresentando una novità assoluta del nostro ordinamento, il *Decreto* introduce il principio della **prevalenza della sostanza** di un'operazione avente valenza economica sulla forma della stessa, che in passato, anche a causa di una infelice formulazione della norma e di alcuni dubbi interpretativi, aveva avuto una limitata applicazione.

Sulla base di tale disposizione, e coerentemente con quanto da tempo previsto dai principi contabili internazionali, al fine di rendere il bilancio il più possibile fruibile e fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi gestionali che lo caratterizzano, **diviene necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, superandone i meri aspetti formali**.

Per fornire una rappresentazione veritiera, chiara e corretta degli eventi di gestione diviene necessario comprendere e determinare gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i loro aspetti formali

In questo modo, la sostanza economica dell'operazione viene a rappresentare l'elemento cardine per la relativa contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio.

Al riguardo, il documento contabile OIC 11, al momento non oggetto di aggiornamento *post Direttiva*, fornisce l'esplicitazione pratica del principio, presentando due esempi che, supportati dallo specifico riferimento normativo, rappresentano l'applicazione concreta della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il primo, relativo ai contratti di **compravendita con obbligo di retrocessione a termine**, chiarisce che l'oggetto di tali contratti deve rimanere iscritto, ai sensi dell'articolo 2424-*bis* comma 5 del Codice civile, nell'attivo del soggetto venditore, e che i relativi proventi, pari alla differenza tra il prezzo a termine e a pronti, vanno invece iscritti, ai sensi dell'articolo 2425-*bis* comma 3 del Codice civile, per competenza a Conto Economico.

Il secondo esempio, relativo alle operazioni di ***lease back*** rappresenta, invece, un'ipotesi di adozione solo parziale del principio della prevalenza della sostanza dal momento che:

- da un lato, in applicazione di tale principio, prevede l'iscrizione dell'eventuale plusvalenza generata dalla vendita iniziale lungo la durata del contratto;
- e dall'altro, quale evidenza della prevalenza della forma, impone la registrazione contabile della vendita, in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere trascurato.

In questa ipotesi, dunque, l'adesione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma **non risulta assoluta**, dal momento che la normativa interna deroga a tale principio imponendo comunque la registrazione contabile della vendita.

L'adozione della *Direttiva* avrebbe potuto rappresentare l'occasione per dare attuazione generale a questo principio. A questo fine sarebbe stato necessario procedere con l'abbandono del metodo patrimoniale, a favore di quello finanziario, per le operazioni di ***leasing* finanziario**. Invece, la conservazione dell'impianto del metodo patrimoniale, che privilegia il requisito formale, limita la portata di questa novità, ridimensionando allo stesso tempo il processo di convergenza dei principi contabili nazionali verso quelli internazionali.

4. Il criterio del costo ammortizzato

Il **Decreto** introduce il criterio del **costo ammortizzato** quale nuovo metodo di valutazione **dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati**.

Tale metodo prevede che i crediti, i debiti e i titoli vadano inizialmente iscritti in bilancio in base all'importo pattuito rettificato di tutti i costi e ricavi di transazione e di ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza (quali, ad esempio, aggi e disaggi di emissione).

Nello specifico, la componente di costo/ricavo di transazione ripartita nel tempo in base al metodo finanziario viene trattata come un elemento rettificativo del rendimento dell'attività/passività. Infatti, l'interesse rilevato a Conto Economico risulta essere quello effettivo e, quindi, il bilancio evidenzierà, esercizio dopo esercizio, la redditività realmente generata dall'operazione, e non quella nominale meramente indicata nel contratto.

Va inoltre precisato che il nuovo criterio prevede che per i crediti e debiti venga tenuto conto del "fattore temporale", confrontando il tasso di interesse effettivo calcolato con il **tasso di interesse di mercato**. Qualora, infatti, il tasso di interesse effettivo diverga significativamente da quello di mercato, quest'ultimo dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o debito, al fine di determinare il loro valore iniziale di iscrizione.

Questo aspetto non è previsto per quanto riguarda i titoli, dal momento che essi, dovendo garantire, per favorire una loro integrale sottoscrizione, un rendimento allineato all'andamento di mercato, non necessitano del processo di attualizzazione.

Il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione del credito, debito, titolo non viene rettificato lungo tutta la durata degli stessi strumenti, salvo che il tasso di interesse nominale contrattuale sia variabile.

In aggiunta a quanto sopra è importante precisare che, in ogni caso, resta invariata la disposizione secondo la quale i crediti devono essere rilevati in bilancio in base al presumibile valore di realizzo.

Alla luce del criterio del costo ammortizzato, l'eventuale svalutazione viene determinata come differenza tra il valore contabile del credito rilevato al momento della svalutazione e il valore attuale dei flussi finanziari attesi stimati (ridotti degli importi che si ritiene di non incassare) attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (che rimane immutato).

Il metodo del costo ammortizzato può non essere applicato con riferimento a quelle poste relative ad operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio. Ciò significa che crediti, debiti e titoli, sorti antecedentemente all'entrata in vigore del *Decreto*, potranno continuare ad essere valutati con i precedenti criteri fino alla loro estinzione e cancellazione dal bilancio.

Viene introdotto un nuovo criterio di valutazione dei crediti, debiti e titoli: il rendimento effettivo dell'operazione guida il trattamento contabile

Allo stesso modo, in considerazione delle difficoltà applicative di tale metodo, è stato previsto l'esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, le quali continueranno a valutare:

- ✓ i crediti al valore di presumibile realizzo;
- ✓ i debiti al valore nominale;
- ✓ i titoli al costo di acquisto.

Inoltre, va segnalato che il metodo del costo ammortizzato va applicato tenuto conto del nuovo principio della significatività. Ne consegue che le imprese possono non ricorrere all'impiego di tale metodo fintantoché gli effetti derivanti dall'applicazione di quest'ultimo non forniscono informazioni utili al bilancio stesso.
Come conseguenza dell'applicazione del principio di significatività si avrà che gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato potranno essere irrilevanti per crediti e debiti a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto, relativamente alle società che gestiscono prevalentemente crediti e debiti a breve termine, non si dovrebbero manifestare rilevanti discontinuità rispetto al passato.
Al fine di rendere più comprensive le implicazioni pratiche derivanti dall'applicazione del metodo di valutazione del costo ammortizzato, di seguito vengono illustrati due esempi.

Esempio 1

Il 1° gennaio 2016 la società Verdi S.p.A. vende merci ad un proprio cliente per un ammontare pari a € 20.000. Diversamente dalla prassi del settore, che generalmente prevede condizioni di pagamento a "60 giorni fine mese data fattura", la società concede al cliente un incasso dilazionato a 24 mesi, prevedendo incassi **semestrali** di pari importo (5.000 euro a semestre) senza l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Assumendo un tasso di mercato pari al **4%** semestrale posticipato, di seguito si illustra il procedimento per la valutazione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato.

In assenza di costi di transazione e di differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito, il tasso di interesse effettivo dell'operazione corrisponde al tasso nominale, pari in questo caso allo **0%**, non prevedendo la società Verdi S.p.A. l'applicazione di un tasso di interesse a fronte della dilazione di pagamento concessa.

Risultando tale tasso effettivo sensibilmente inferiore rispetto al tasso di mercato vigente al momento della concessione del credito, occorrerà attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito in base a tale maggiore tasso per ottenere il valore di iscrizione iniziale.

Il calcolo di questo valore è il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$5.000/(1,04)^1 + 5.000/(1,04)^2 + 5.000/(1,04)^3 + 5.000/(1,04)^4$ = **18.149,48**

Dalla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del credito così determinato e il suo valore nominale emerge la componente implicita dell'operazione, pari a € 1.850,52 (20.000 – 18149,48), che viene ripartita sulla base del rendimento effettivo (dato dal tasso di mercato) lungo la durata del credito stesso.

La tabella che segue riporta le informazioni in merito all'applicazione del costo ammortizzato, evidenziando gli interessi attivi, i flussi finanziari e la modifica che subisce l'importo del credito in ogni periodo di riferimento.

Periodo	Credito inizio semestre	Interessi EFFETTIVI (4%)	Flussi INCASSATI	Δ credito + int. EFF - flussi	Credito fine semestre
	a	b = a x 4%	c	d = b - c	a + d
01-gen-16 - 30-giu-16	**18.149,48**	725,98	5.000,00	-4.274,02	13.875,46
01-lug-16 - 31-dic-16	13.875,46	555,02	5.000,00	-4.444,98	9.430,47
01-gen-17 - 30-giu-17	9.430,47	377,22	5.000,00	-4.622,78	4.807,69
01-lug-16 - 31-dic-17	4.807,69	192,31	5.000,00	-4.807,69	0,00
		1.850,52			

Dalla tabella si evince come la componente finanziaria, data dalla differenza tra il valore di iscrizione e il valore nominale del credito, risulti esattamente ripartita sulla base del rendimento di mercato lungo la durata del credito stesso.

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore del credito e la componente reddituale dell'operazione sarà progressivamente rettificata degli interessi effettivi maturati durante la durata del credito stesso (24 mesi).

Scritture contabili

rilevazione iniziale			
crediti	ricavi	18.149,48	18.149,48

scritture al 31-dic-16			
banca c/c	≠	10.000,00	
	crediti		8.719,00
	proventi finanziari		1.281,00

scritture al 31-dic-17			
banca c/c	≠	10.000,00	
	crediti		9.430,47
	proventi finanziari		569,53

Conclusivamente si osserva che attraverso il ricorso a tale metodo, rispetto al passato emerge più chiaramente la redditività realmente conseguita dall'operazione, grazie all'imputazione a Conto Economico della componente finanziaria al tasso effettivo e non più a quello nominale.

Esempio 2

In data 1° gennaio 2016 la società Bianco S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario della durata di **5 anni** per un valore nominale di **€ 500.000** ad un prezzo di emissione di **€ 470.073**. La società ha sostenuto inoltre all'atto di emissione costi di transazione per un ammontare pari a **€ 10.000**. L'obbligazione prevede cedole annuali posticipate ad un tasso del **6%**.

Il debito obbligazionario viene iscritto in bilancio a € 460.073, pari alla differenza tra il valore nominale a rimborso e i costi sostenuti all'atto di emissione del prestito stesso. Sulla base di tale valore e dei flussi attesi, si determina il tasso effettivo di rendimento del debito mediante il seguente processo di attualizzazione:

$30.000/(1+i)^1 + 30.000/(1+i)^2 + 30.000/(1+i)^3 + 30.000/(1+i)^4 + 530.000/(1+i)^5 =$ **460.073**

Dal calcolo emerge un tasso di interesse effettivo pari all'8% [(500.000 – 460.073) / 500.000], il che significa che l'obbligazione garantisce ai sottoscrittori un rendimento effettivo superiore al tasso nominale del 6%. Tale tasso effettivo è supposto pari a quello corrente di mercato. Ciò determina in capo alla società emittente la necessità di rilevare a Conto Economico una componente reddituale passiva superiore rispetto a quanto previsto dalle cedole periodiche.

Sulla base del rendimento effettivo, la tabella che segue riepiloga le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del costo ammortizzato nell'esempio proposto.

Anno	P.O. inizio anno	Interessi EFFETTIVI (8%)	Interessi corrisposti	Capitale rimborsato	Δ P.O.	P.O. fine anno
	a	b = a x 8%	c	d	e = b - c	a + e
2016	460.073,00	36.805,82	30.000	-	6.805,82	466.878,82
2017	466.878,82	37.350,28	30.000	-	7.350,28	474.229,10
2018	474.229,10	37.938,30	30.000	-	7.938,30	482.167,40
2019	482.167,40	38.573,37	30.000	-	8.573,37	490.740,76
2020	490.740,76	39.259,24	30.000	500.000,00	-490.740,76	0,00

Scritture contabili

rilevazione iniziale			
banca c/c	prestito obbligazionario	460.073,00	460.073,00

scritture al 31.12.2016			
oneri finanziari	≠	36.805,82	
	banca c/c		30.000,00
	prestito obbligazionario		6.805,82

scritture al 31.12.2020			
≠	≠		
oneri finanziari		39.259,24	
prestito obbligazionario		500.000,00	
	banca c/c		530.000,00
	prestito obbligazionario		9.259,24

Anche in questo caso appare chiaro come l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato sia in grado di fornire un'evidenza più chiara della redditività dell'operazione posta in essere.

5. Eliminazione dell'area straordinaria dal Conto Economico

Altra importante novità conseguente al recepimento della *Direttiva* è quella relativa alla previsione dell'eliminazione dal Conto Economico della sezione "E" dedicata all'area straordinaria.

A partire, dunque, dai bilanci riferiti agli esercizi decorrenti dal 1° gennaio 2016, le voci di ricavo e di costo in passato indicate nell'area straordinaria dovranno essere riclassificate nelle voci di Conto Economico che, fino ad oggi, accoglievano la gestione ordinaria e quella finanziaria.

L'abrogazione dallo schema di Conto Economico della sezione "E" rappresenta la novità di maggiore impatto sulla struttura del bilancio ed è stata accompagnata dalla modifica delle relative informazioni obbligatorie da fornire in Nota Integrativa.

Al riguardo, si segnala che mentre in passato in Nota Integrativa andava indicata "*la composizione delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare* ***sia apprezzabile***", a seguito delle modifiche introdotte deve essere fornita evidenza circa "*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di* ***entità o incidenza eccezionali***".

Per la prima volta viene fornita l'indicazione delle caratteristiche sottostanti la straordinarietà di un costo o di un ricavo

Il nuovo testo, apparentemente variato solo nell'aspetto formale, in realtà apporta una modifica sostanziale dal momento che, per la prima volta, viene fornita l'indicazione delle caratteristiche sottostanti la straordinarietà di un costo o di un ricavo, che si manifesta alternativamente al ricorrere di accadimenti di entità o incidenza eccezionali.

A differenza di ciò che accadeva in passato, in cui la "straordinarietà" era legata più che altro alla estraneità di un accadimento rispetto alla gestione caratteristica dell'impresa, la *Direttiva* focalizza l'attenzione sull'**ammontare e sull'effetto che una determinata vicenda ha sui risultati economici, finanziari e patrimoniali dell'impresa**.

Per effetto di quanto sopra, dal 1° gennaio 2016, in assenza della sezione "E", dovranno trovare una nuova collocazione, a titolo esemplificativo, gli oneri di ristrutturazione aziendale, le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti, fusioni e scissioni, i furti e ammanchi di beni di natura straordinaria (per le aziende diverse da quelle della grande distribuzione), le componenti di reddito di esercizi precedenti, quali le rettifiche di costi e di ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili.

Tali voci andranno riclassificate nelle rispettive sezioni "A" e "B" del Conto Economico nella maniera più coerente con i fatti gestionali dai quali sono scaturite. Verosimilmente, quindi, in relazione ai ricavi le componenti che prima rientravano nella sezione "E" andranno ora allocate nella voce *A5) - Altri ricavi e proventi*, mentre i costi nella voce *B14). Oneri diversi di gestione*.

6. Modalità di ammortamento dell'avviamento

La *Direttiva* è intervenuta anche sulle immobilizzazioni immateriali provvedendo a modificare il criterio di ammortamento dell'avviamento. Tuttavia, a differenza di ciò che accade per i costi di ricerca e pubblicità (analizzati al successivo paragrafo 7), è prevista la **facoltà** di applicare le regole previgenti per quei processi di ammortamento iniziati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del *Decreto* (occorre tuttavia dare evidenza In Nota Integrativa dell'esercizio di tale facoltà).

La stima della vita utile dell'avviamento diviene la regola generale per determinare il relativo periodo di ammortamento

Sulla base della previgente normativa l'avviamento doveva essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni, con la possibilità di poter estendere tale vincolo temporale purché non superasse la durata utile per l'utilizzo dello stesso e comunque nel limite perentorio di 20 anni.

Per effetto delle novità viene, invece, previsto che l'ammortamento dell'avviamento (sempre purché non generato internamente) sia effettuato **secondo la relativa vita utile**, e solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinarla, entro un periodo non superiore a **10 anni**. La bozza dell'OIC 24 prevede inoltre che l'utilizzo della vita utile non possa comunque comportare un periodo di ammortamento superiore ai 20 anni.

Con l'attuazione della *Direttiva* è stato inoltre specificato il divieto espresso di ripristino di valore dell'avviamento a seguito del venir meno delle cause che avevano portato alla precedente svalutazione a conferma di quanto già stabilito in passato dall'OIC 9 "*Svalutazioni delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*".

7. Contabilizzazione a costo delle spese di ricerca e pubblicità

Un'ulteriore rilevante novità introdotta dalla *Direttiva* riguarda il **divieto di capitalizzare le spese di ricerca e pubblicità** che, di conseguenza, diversamente da ciò che avveniva in passato, dovranno essere necessariamente spesate interamente nell'anno di sostenimento.

A partire dal 1° gennaio 2016 scompaiono dallo Stato Patrimoniale le spese di ricerca e pubblicità

Si tratta di un regime non solo prospettico ma anche "retroattivo", che comporterà dunque, per le spese sostenute in passato e residualmente presenti nello Stato Patrimoniale, l'azzeramento a partire dal 1° gennaio 2016.

Tale innovazione evidenzia nuovamente la volontà del legislatore di armonizzare i principi contabili nazionali a quelli internazionali che prevedevano già questo tipo di indicazione, benché permangano ancora differenze in merito ad alcuni costi che secondo i principi contabili nazionali possono essere capitalizzati tra gli oneri pluriennali come "spese di impianto e ampliamento" ma che, in base agli IAS, devono essere spesati a Conto economico.

In aggiunta a quanto sopra è stato aggiornato il criterio di ammortamento delle spese di sviluppo. Secondo la precedente normativa era infatti previsto un periodo massimo di ammortamento non superiore a 5 anni che ora, pur restando invariato, viene subordinato prioritariamente al periodo della vita utile delle spese stesse. Pertanto, le spese di sviluppo risultano oggi ammortizzabili nel periodo massimo di 5 anni solo nei casi in cui, in via eccezionale, non sia possibile stimare attendibilmente la loro vita utile.

In ogni caso segnaliamo che già in passato la capitalizzazione delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità non rappresentava la regola generale ma un criterio eccezionale da utilizzare solo in presenza di provate condizioni. Nella sostanza, quindi, la *Direttiva* ha posto in essere il divieto assoluto di una pratica contabile che già nei fatti non era di immediata applicazione.

L'obbligo di contabilizzare a costo la ricerca e pubblicità determina l'eliminazione di queste voci dallo schema dello Stato Patrimoniale. Tale obbligo viene esteso anche agli importi residui ancora iscritti in bilancio al 31.12.2015, con la naturale conseguenza di un immediato appesantimento dei conti e dell'impoverimento del patrimonio netto dell'azienda.

In relazione a quest'ultimo aspetto sussiste una residua possibilità di capitalizzazione, in sede di prima adozione, di quei costi di pubblicità residui che possono essere riclassificati tra i **costi di impianto e ampliamento**, con conseguente prosecuzione del processo di capitalizzazione, in presenza di operazioni non ricorrenti relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. Analoga possibilità sussiste, in presenza dei medesimi requisiti, per i costi contabilizzati tra le spese "di ricerca" che possono essere correttamente allocati tra le spese "di sviluppo".

Infine, sulla base delle indicazioni dell'OIC 29, l'effetto del venir meno della capitalizzazione delle residue spese di ricerca e pubblicità dovrà essere rilevato come riduzione del saldo di apertura del Patrimonio Netto, procedendo alla rettifica della voce "utili portati a nuovo" o di altra componente del Patrimonio Netto qualora risulti più appropriata.

8. Le azioni proprie: indicazione della riserva negativa tra le voci del Patrimonio Netto

Altra novità introdotta dal *Decreto* riguarda il nuovo **trattamento contabile delle azioni proprie** per le quali, in luogo della rilevazione nell'attivo dello Stato Patrimoniale, è prevista l'iscrizione nel Patrimonio Netto con rilevazione di una riserva negativa.

A partire dal 1° gennaio 2016, dunque, in conformità con quanto disciplinato dallo IAS 32 (che regola tale posta per le società che adottano i principi contabili internazionali), le azioni proprie non saranno più considerate come attività, con la conseguenza che "*nessun guadagno o perdita può essere rilevato a conto economico dall'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie*". Da tale novità discende che ogni movimentazione legata a tali strumenti si deve esaurire esclusivamente nel Patrimonio Netto, senza che la rilevazione di utili o perdite possa interessare in alcun modo il Conto Economico. Tuttavia, per effetto dell'iscrizione della riserva negativa, vi sarà un indubbio peggioramento della situazione patrimoniale.

Con la Direttiva le azioni proprie passano da asset a Riserva negativa di Patrimonio Netto

La novità non ha solo valenza prospettica ma anche retroattiva, dunque le eventuali poste relative alle azioni proprie già iscritte nel bilancio chiuso al 31.12.2015 in base alle regole previgenti dovranno essere necessariamente riclassificate.

Da un punto di vista operativo scompare, quindi, dall'attivo la voce "*Azioni proprie*" e viene introdotta nel Patrimonio Netto la voce "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*".

A differenza del passato, inoltre, gli utili distribuibili e le riserve disponibili "utilizzati" al momento dell'acquisto delle azioni proprie (corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni stesse, la cui sussistenza consente il rispetto del limite imposto dall'articolo 2357 comma 1 del Codice civile), rimangono iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, senza essere riclassificati nell'apposita riserva denominata "*Riserva per azioni proprie in portafoglio*" che è venuta meno.

Nonostante quanto sopra, deve essere fornita ogni opportuna specificazione in Nota Integrativa relativamente all'ammontare dei valori e delle riserve "utilizzate" per tale operazione.

9. La rilevazione dei derivati in base al *fair value*

Attraverso il *Decreto* viene introdotta una disciplina civilistica organica, radicalmente innovativa per il nostro ordinamento, che comporta la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati. Inoltre, per la prima volta, viene previsto l'obbligo di utilizzo del criterio del ***fair value*** in sostituzione del "costo storico", che da sempre guida la valutazione delle poste contabili di bilancio.

Questa modifica risulta certamente sostanziale, ma comunque non assoluta, dal momento che già in passato sia la Nota Integrativa sia la Relazione sulla Gestione, nonché i Conti d'ordine, obbligavano il redattore del bilancio, pur in assenza di una vera e propria contabilizzazione dei prodotti derivati, a fornire una serie di dettagli relativi a tali operazioni. Inoltre, il principio OIC 31 rubricato "Fondi per rischi e oneri e TFR", prevedeva la possibilità che la voce B3 - "Altri fondi per rischi e oneri" dello Stato Patrimoniale accogliesse le perdite potenziali maturate a fronte di operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati.

Con il Decreto 139/2015 i derivati entrano direttamente in bilancio con trattamento differente a seconda della loro natura

Appare utile segnalare che il *Decreto* non ha previsto la possibilità di sola applicazione prospettica delle nuove disposizioni. Di conseguenza, i nuovi criteri di valutazione per i derivati dovranno essere necessariamente applicati retroattivamente, con impatto diretto sui saldi iniziali di bilancio. Anche in questo caso restano esonerate dalle nuove disposizioni le micro-imprese, destinate ad applicare la previgente normativa.

Viene finalmente introdotta la definizione di **derivato di copertura**, che si considera tale solo in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quelle dello strumento di copertura.

L'ingresso diretto dei derivati nei bilanci a seguito dell'attuazione della *Direttiva* ha comportato l'introduzione di nuove voci agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, modificando gli articoli 2424 e 2425 del Codice civile. In particolare:

- ✓ il contratto derivato va iscritto all'attivo [BIII4 o CIII5] o al passivo [B3] a seconda del proprio *fair value*;
- ✓ la distinzione dei derivati tra speculativi e di copertura comporterà un differente trattamento contabile che si ripercuote sul risultato d'esercizio.

È previsto, infatti, che le variazioni del *fair value* siano imputate alternativamente a:

- ✓ Conto Economico per gli strumenti derivati speculativi;
- ✓ direttamente ad una riserva di Patrimonio Netto, nel caso di strumenti di copertura.

È infine previsto che la distribuzione degli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti derivati speculativi è espressamente vietata e la loro distribuzione è posticipata alla effettiva realizzazione di tali componenti positivi di reddito. Pertanto i suddetti utili andranno accantonati in una riserva non distribuibile.

10. Maggior visibilità ai rapporti infragruppo

Le operazioni poste in essere con le "società sorelle" trovano diretta indicazione in bilancio

Altra novità che interessa lo Stato Patrimoniale riguarda l'informativa in merito ai gruppi societari, in quanto con l'introduzione del *Decreto* il redattore di bilancio è chiamato a rappresentare con maggior chiarezza i rapporti societari che intercorrono in ambito infragruppo. Se, infatti, in passato la norma circoscriveva l'informativa ai rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti, la *Direttiva* impone ora di specificare le operazioni intercorse con le "**società sorelle**", definite come le "*imprese sottoposte al controllo delle controllanti*".

Per effetto di quanto sopra è stata introdotta la specifica voce sia tra le componenti immobilizzate (partecipazioni e crediti) sia nelle corrispondenti voci dell'attivo circolante nonché nelle passività tra i debiti.

Questa novità conferisce maggiore chiarezza al bilancio in quanto, in passato, le informazioni relative alle operazioni con le società "sorelle" non emergevano chiaramente dagli schemi numerici di bilancio. Le stesse infatti venivano ricomprese nelle voci relative ai rapporti con le "altre imprese" e dettagliate solo nella Relazione sulla Gestione e/o eventualmente in Nota Integrativa in caso di operazioni concluse a condizioni non di mercato (specificazioni che andranno comunque fornite anche per il futuro).

11. Il Rendiconto Finanziario

Con l'attuazione delle *Direttiva* il legislatore nazionale ha introdotto, come documento obbligatorio integrativo al bilancio, il Rendiconto Finanziario. Pur trattandosi di un nuovo obbligo, dal punto di vista sostanziale la previsione di uno specifico documento contenente il Rendiconto Finanziario non rappresenta un onere aggiuntivo in capo alle società, dal momento che lo stesso costituiva, già da tempo, un documento di largo impiego in chiave strategico-operativa per la maggior parte delle imprese.

Il Rendiconto Finanziario diventa un documento obbligatorio integrativo al bilancio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Risultano sottratte all'obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario sia le micro-imprese sia le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Dal punto di vista operativo, segnaliamo che il legislatore non ha previsto uno schema rigido di Rendiconto, lasciando quindi un certo grado di libertà alle società. In questo senso, infatti, si è optato per il rinvio alle indicazioni contenute nell'OIC 10 – *Rendiconto Finanziario* – circa la definizione di rendiconto e le modalità di redazione dello stesso.

12. Le novità in materia di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione

Le novità introdotte dal *Decreto* in merito ad alcuni principi generali e il naturale aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico hanno comportato un rinnovamento della **Nota Integrativa**, attraverso l'abrogazione di alcuni riferimenti prima obbligatori e l'introduzione di nuove informazioni da esplicitare.

Per effetto di tali modifiche, rispetto al passato la Nota Integrativa acquisisce maggiore rilievo tra i documenti di bilancio in quanto garantisce ancora di più una chiara rappresentazione dei valori indicati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale.

La Nota Integrativa acquisisce maggiore rilievo tra i documenti di bilancio

Dalla Nota Integrativa sono stati espunti tutti i riferimenti divenuti ridondanti a seguito dell'introduzione del principio della significatività. Inoltre, sono state previste maggiori informazioni in merito ai Conti d'ordine, eliminati dallo Stato Patrimoniale, e ai costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali, a seguito dell'eliminazione dell'Area Straordinaria dal Conto Economico. Risultano, infine, più dettagliati i rapporti economici in essere con Amministratori e Sindaci e sono stati introdotti alcuni nuovi dettagli da esplicitare in caso di coinvolgimento della società nel bilancio consolidato di gruppo.

Con riferimento, invece, alla **Relazione sulla Gestione**, a seguito del recepimento della *Direttiva* è stata semplicemente snellita la struttura del documento mediante lo spostamento all'interno della Nota Integrativa dell'indicazione dei fatti di gestione successivi alla chiusura dell'esercizio.

13. L'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale

L'adozione della *Direttiva* ha comportato l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2424 del Codice civile in base al quale in calce allo Stato Patrimoniale dovevano essere indicati i Conti d'ordine, con il conseguente trasferimento delle relative informazioni, che sono state di fatto molto ampliate, nella Nota Integrativa.

Le informazioni contenute nei conti d'ordine vengono trasfuse in Nota Integrativa

Pertanto, ogni indicazione in merito alle garanzie, prestate direttamente e indirettamente, distinte tra garanzie personali (fideiussioni, avalli, lettere di patronage forti) e reali (pegni e ipoteche), nonché gli impegni assunti dalla società e **non trova più riscontro negli schemi di bilancio** ma va riportata esclusivamente in Nota Integrativa. A ciò si aggiungono le informazioni sulle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e sugli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili (fondi previdenziali integrativi, fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e rappresentanza, fondi di indennità suppletiva di clientela, fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.